

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 150/CGF– RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA DI MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TISCIONE FILIPPO SEGUITO GARA CITTA DI MESSINA/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Filippo Tiscione, giocatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società S.S.D. Città di Messina, all'uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione al Sig. Tiscione, eccependone comunque la eccessiva gravosità, invocando circostanze attentanti (provocazione subita, tenuità dell'azione) e ponendo in rilievo come il calciatore in questione non fosse mai stato sanzionato nel corso della carriera con un provvedimento superiore ad un turno di squalifica.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha concluso per una riforma della decisione impugnata ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a scalfire la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi (art. 19 comma 4, lett b) C.G.S.).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Citta di Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE LUCA CLAUDIO SEGUITO GARA PUTEOLANA INTERNAPOLI/MONOSPOLIS DEL 5.1.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

Al 9° del secondo tempo, nel corso della gara Puteolana Internapoli/Monopolis disputata in data 5.1.2013, l'allenatore della Monopolis, il Sig. De Luca Claudio, si rivolgeva all'arbitro dicendogli per protesta "...ti devi svegliare...".

L'arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 17.1.2013 la Società Monopolis la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al De Luca

Al riguardo evidenziava che l'espressione riportata dall'arbitro non aveva contenuto né lesivo né offensivo né minaccioso, ma era solo una protesta in ordine ad una decisione arbitrale non condivisa che erroneamente veniva qualificata dal Giudice Sportivo come espressione irrispettosa.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia fondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l'allenatore ha protestato senza però indirizzare all'arbitro se non le parole puntualmente indicate nel referto che, a parere di questa Corte, non hanno alcun contenuto di peculiare connotazione lesiva e offensiva tali da giustificare se non appunto la sanzione minima conseguente all'espulsione (1 giornata di squalifica).

Appare infatti che l'espressione "...ti devi svegliare..." seppur in un contesto connotato da plateale protesta, non assume quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività nella sfera del soggetto deputato al controllo della regolarità della gara, non ingenerando nemmeno un intaccamento, se non modesto, del suo operato agli occhi dei presenti nel recinto di gioco che abbiano potuto udire detta espressione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopolis S.r.l di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al Sig. De Luca Claudio a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete